

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE:

- VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORI (R.C.O.)
- PATRIMONIALE DELLA P.A. (COLPA LIEVE)

CIG 7268538B4C

Premesse

Il Comune di Priverno (LT), in esecuzione alla determinazione n. 163 del 7/11/2017, del Responsabile del Dipartimento 2 – Servizio Finanziario - Sinistri - del Comune interessato che si intende interamente richiamata, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice) per l'affidamento del Servizio assicurativo Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), nonché per la Responsabilità civile patrimoniale della P.A. (colpa lieve), secondo le modalità di svolgimento e le condizioni contrattuali, indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, mediante Bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 2 quotidiani nazionali e 2 locali, sul profilo della Centrale di Committenza e del Comune di Priverno dell'Osservatorio regionale dei LL.PP, del Ministero Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici e sul sito dell'ANAC. La documentazione ufficiale di gara è scaricabile con accesso libero e diretto, dal sito della Centrale Unica di Committenza www.asmecomm.it sezione bandi gara, oltre che dal sito internet www.comune.priverno.latina.it del Comune di Priverno "Sezione bandi gara".

La Centrale Unica di Committenza, effettuerà la consultazione dell'Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) relativamente a tutti i Concorrenti che hanno presentato offerta.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara suddetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente a oggetto l'espletamento dell'attività concernente il Servizio assicurativo Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavori (RCO), nonché per la Responsabilità civile patrimoniale della P.A. (colpa lieve), come meglio specificato nel capitolato d'oneri.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Priverno.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato d'oneri e allegati

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonina Rodà – mail: finanziario@comune.priverno.latina.it

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. Il servizio si compone delle prestazioni descritte nelle premesse del capitolato d'oneri.

1.2. La durata del servizio è anni 5.

1.3. L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a:

- € 258.000,00= (duecentocinquantottomila/00), per la Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro, franchigia frontale € 3.000,00=
- € 19.500,00= (diciannovemilacinquecento/00) per la Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale (Colpa Lieve), franchigia frontale assoluta € 5.000,00=;

di cui € 0,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.

1.4. L'appalto è finanziato con il Bilancio Comunale.

1.5. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 106 del Codice.

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità indicate nell'art. 4 del capitolato.

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere

- a) imprenditori individuali anche artigiani, società, e le società anche cooperative,
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane,
- c) consorzi stabili

dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere

- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti,
 - e) consorzi ordinari di concorrenti,
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
 - g) gruppo europeo di interesse economico GEIE,
- dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice;

2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;

3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3.1.3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli art. 81 co. 2 ultimo periodo e art. 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, A.N.AC.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso d'impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1 Tutta la documentazione di gara è consultabile e può essere scaricata con accesso libero e diretto, dal sito della Centrale Unica di Committenza www.asmecomm.it sezione "procedure in corso", oltre che dal sito internet www.comune.priverno.latina.it del Comune di Priverno "Sezione bandi gara".

Non è consentito richiedere la documentazione a mezzo fax o servizio postale o posta elettronica. Parimenti qualsiasi modifica e/o precisazione agli atti della gara apportata successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE e sulla GURI, verrà tempestivamente pubblicata sui siti internet come sopra indicati, per cui, si raccomanda di consultare frequentemente tali fonti

5.2. Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione del servizio e di giudicare il prezzo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto.

6. Chiarimenti

6.1. le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente tramite la piattaforma ASMECOMM "Gare Telematiche" sezione "Comunicazioni", non oltre cinque giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. I chiarimenti richiesti verranno pubblicati nella sezione bandi e gare del sito istituzionale dell'Amministrazione e sulla piattaforma www.asmecomm.it

6.2. qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali; Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima ai seguenti indirizzi internet: www.asmecomm.it e www.comune.priverno.latina.it "Sezione bandi gara" del Comune di Priverno –Stazione Aggiudicatrice-.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare.

Il recapito è tempestivo ed è ad esclusivo rischio dei mittenti.

Modalità di presentazione delle offerte.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Le offerte devono essere inserite nel sistema in lingua italiana.

Gli allegati messi a disposizione sul portale delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del portale.

Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell' apposito campo del portale, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di consegnare la documentazione, ove richiesta in formato PDF, in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto) del documento.

Qualora queste caratteristiche non fossero date nella documentazione presentata da parte del concorrente in sede di gara, l'autorità preposta procederà alla sua esclusione dalla gara.

La capacità massima per il singolo file è di 40MB.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone. La corretta firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante. Se nel corso della verifica telematica della documentazione si rilevasse che i file non sono firmati digitalmente, il partecipante verrà escluso dalla gara.

Il portale delle gare telematiche genera in automatico i seguenti documenti: **"Domanda di partecipazione"**, e **"Offerta economica"**.

Per tutti i documenti, per i quali il portale richiede l'adempimento di oneri fiscali (marca da bollo), l'offerente deve adempiere a tale obbligo con le modalità richieste dal portale. I relativi documenti a riprova dell'adempimento devono essere muniti della data dell'offerta e tenuti ai fini fiscali presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

Domanda di partecipazione alla gara

La domanda viene generata dal portale in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line e deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di impresa singola.

In caso di RTI, Consorzio, o GEIE il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai rispettivi legali rappresentanti.

Le dichiarazioni mediante gli appositi MODELLI messi a disposizione sulla piattaforma telematica, dovranno essere compilate, sottoscritte autografamente, scansionate e convertite in formato PDF.

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore.

La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest'ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, a pena di esclusione.

E' richiesta la firma digitale a pena di esclusione per i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione (generata dal sistema);**
- 2) Offerta Economica (generata dal sistema);**
- 3) Ogni altro documento per cui sia richiesta dal sistema telematico, in sede di presentazione dell'offerta, la firma digitale.**

Offerta economica.

Offerta economica dovrà essere formulata, inserendo nel portale il ribasso offerto (espresso in percentuale) rispetto all'importo a base di gara.

Il sistema genererà un documento PDF che dovrà essere firmato digitalmente. Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti / non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul portale;
- Compilare il form on line, indicando quanto richiesto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA;
- Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre modifiche;
- Inserire nell'apposito spazio previsto dal sistema il documento "offerta economica".

Cause di esclusione

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore. La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest'ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, ed è motivo di esclusione dalla procedura.

1) Dotazione informatica e avvertenze

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 – Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma ASMECOMM sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Internet Explorer 7 o superiore;

Mozilla Firefox 3 o superiore;

Safari 4 o superiore.

3 – Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4 – Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati. L'account ed il PIN necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

5.- Norme tecniche di funzionamento dei servizi telematici

Per tutte le informazioni in merito alla procedura telematica si rinvia alle Norme tecniche di funzionamento pubblicate in piattaforma ASMECOMM.

2) Abilitazione alla piattaforma ASMECOMM

MODALITA' DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE "GARE TELEMATICHE"

All'indirizzo www.asmecomm.it – sezione "Gare telematiche" sarà possibile registrarsi al relativo indirizzario "Operatori Economici".

Gli operatori economici per registrarsi all'indirizzario dovranno selezionare il link "Registrazione indirizzario" nel menù a sinistra dedicato agli operatori economici.

Una volta effettuato l'accesso, si devono compilare tutti i campi obbligatori con il simbolo (*). Eventualmente inserire "nessuno" o "0/zero"

Se non si compilano tutti i campi obbligatori il sistema segnala l'errore in rosso

Al termine dell'operazione cliccare su "procedi"

Nella seconda fase ci sono 3 gruppi di categorie:

- **Servizi**
- **Forniture**
- **Lavori**

Selezionare le categorie per le quali si intende presentare la candidatura, premere "Procedi" per passare al gruppo di categorie successivo.

Per le categorie di lavori pubblici inserire la scadenza della Attestazione di Qualificazione SOA.

NOTA BENE: in base alle scelte che verranno fatte si riceveranno le notifiche e gli inviti alle gare bandite per le categorie selezionate.

Per la presente procedura la categoria di riferimento per l'abilitazione al portale è la "905".

In seguito verrà visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, cliccare su "Procedi" per terminare la procedura di registrazione/modifica.

Se invece si desidera effettuare qualche modifica premere "indietro".

Richieste di chiarimenti

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere alla procedura di gara telematica nel sito www.asmecomm.it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la sezione "Comunicazioni" entro i termini indicati per la richiesta di chiarimenti.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento e delle eventuali ulteriori Comunicazioni pubblicate dalla Stazione Appaltante e/o dalla Centrale di Committenza sul sito www.asmecomm.it nella predetta sezione di gara che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Modalità di sospensione o annullamento

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma – via mail, all'indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al numero verde 800 165 654 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e 30.

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma telematica Asmecomm e possono essere anticipate via PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d'imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Non è ammesso il subappalto.

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

10.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data d'invio, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. Le spese riguardanti la pubblicazione del bando in GURI, e sui quotidiani sono comprese nel corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % sull'importo a base di gara.

10.7. In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € 5.550,00= (euro cinquemilacinquecentocinquanta/00).

11.2. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. con versamento diretto in Tesoreria;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.3. Deve essere presentato, altresì, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la

garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice. Tale cauzione definitiva dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi dell'art. 103 co.9 del Codice.

2. essere corredata, a pena di esclusione, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia;

3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni d'imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione d'imprese di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93 co. 1 del Codice);

4. prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice;

e) la durata della cauzione deve essere di 180 giorni;

11.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento al Comune di Latina della sanzione

pecuniaria di cui al paragrafo 7.6 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.6. In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

11.7. E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

11.8. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

11.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo;

11.10. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.11. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento a favore dell'A.N.AC.

12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 20,00 (euro venti/00)** secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/riscossioni.html>, indicando il codice identificativo della procedura di riferimento **CIG 7268538B4C**. Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n.163 del 22/12/2015. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12.2. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. Requisiti d'idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

Si precisa che, la previsione di limiti di accesso connessi al fatturato aziendale è motivata dalla peculiarità del servizio che necessita di essere svolto da un concorrente avente una certa solidità economica a comprova dell'esperienza maturata come operatori economici del settore d'interesse.

Requisiti d'idoneità professionale

13.1.1 Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede per l'esercizio di attività di assicurazione. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 83 co.3 del Codice.

13.1.2 autorizzazione del Ministero dell'Industria o dello Sviluppo Economico o dell'Isvap (ora IVASS) all'esercizio del ramo assicurativo R.C. Generale.

Capacità economico finanziaria.

13.1.3 Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno due dichiarazioni d'istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Capacità tecnico professionale

13.1.5 aver prestato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) a favore di Pubbliche amministrazioni servizi assicurativi nel ramo oggetto della gara per l'importo complessivo di premi per € 300.000,00;

13.1.6 aver gestito un servizio di RCT/RCO e RC Patrimoniale (colpa lieve) nel triennio 2014-2016 in almeno due comuni con numero di abitanti non inferiore a 15.000; Tale requisito verrà comprovato in sede di verifica, attraverso la presentazione di copia delle polizze stipulate, o dichiarazione rilasciata dai soggetti indicati nella dichiarazione, da cui risultino i servizi assicurativi svolti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

13.2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo 13.1.1 e l'autorizzazione di cui al paragrafo 13.1.2 dovranno essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice;

Resta inteso che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio (costituiti ovvero costituendi) deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, dichiarando l'iscrizione per la tipologia di attività in coerenza con la parte di servizio che eseguirà direttamente.

13.3. le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 13.1.3 devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione d'impresе di rete;

13.4. Il requisito relativo alla capacità tecnica - organizzativa di cui al precedente paragrafo 13.1.4, deve essere soddisfatto:

a) dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 60% e per la mandante nella misura minima del 10%;

b) dal Consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, con l'eccezione per i consorzi stabili di cui all'art. 45 co. 2 lett. c), costituiti da non più cinque anni, per i quali l'art. 47 co. 2 del Codice consente che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici vengano sommati in capo al consorzio. Nei casi sopra citati le relative dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio o, ove indicate dalle consorziate indicate quali esecutrici, con l'indicazione del servizio reso.

13.5. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

14. Istruzioni per la gara telematica, modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1 Termine di ricezione dell'offerta

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del 03/01/2018.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

15.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la

domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2. Nel caso di aggregazioni d'impresa aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 comma 1, 2,3,4 e 5 del Codice e precisamente:

15.2.1 di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;

15.2.2 l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

15.2.3 L'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

15.2.4 Di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, ovvero:

a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all'articolo 30 co. 3 del Codice;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.1 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

b.2 di trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio giusto decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

b.3 Alle suddette dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

eventuale subordinazione dell'ANAC alla partecipazione con lo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 110 co. 5.

In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità d'impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi:

- se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
- ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'Anac individuerà con proprie linee guida. In caso sia indicato l'avvalimento deve essere depositata tutta la documentazione indicata dall'art. 89 del Codice.

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la propria partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;

j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure qualora fosse stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorrere dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n° 689;

k) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

15.2.5 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che – pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che

incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);

15.2.6 dichiarazione degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 circa il possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78);

15.2.7 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Si precisa che:

1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso d'incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

4. Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a), alla lett. g), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;

15.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- a.** indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e le attività indicate nell'oggetto sociale dell'impresa coerenti con l'oggetto della gara;
- b.** indica il possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dello Sviluppo Economico o dell'Isvap (ora IVASS) all'esercizio del ramo assicurativo R.C. Generale;
- c.** indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri del Consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo;
- d.** attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

15.4. dichiarazione di aver prestato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) a favore di Pubbliche amministrazioni servizi assicurativi nel ramo oggetto della gara per l'importo complessivo di premi di € 300.000,00;

15.5. dichiarazione di aver gestito un servizio di RCT/RCO e RC Patrimoniale (colpa lieve) nel triennio 2014-2016 in almeno due comuni con numero di abitanti non inferiore a 15.000;

15.6. a pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1.3 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

15.7. in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a.** dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria;
- b.** dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 co.

1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015).

15.8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) delle condizioni fattuali, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

3. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.171 del 25/03/2014 da ultimo aggiornato con deliberazione Commissariale adottata con i poteri della G.M. n° 99 del 23.03.2016 e pubblicato sul sito (<http://www.comune.latina.it/c-645/regolamenti>) e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

15.9. PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa.

15.10. a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: 15.13]

15.11. a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

15.12. possesso dei requisiti per l'applicazione delle ulteriori riduzioni previste all'art. 93 co. 7 del Codice così come introdotte dall'art.16 comma 1 della legge n.221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

15.13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 20,00 di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.

15.14. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC a cui inviare ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.14 L' Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.", prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% (uno per cento) dell'importo complessivo posto a base di gara, (**€ 277.500,00**), pari a **€ 2.775,00**. Il suddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere prodotta **all'interno del plico della Documentazione Amministrativa** utilizzando il modello "**Allegato - Atto Unilaterale d'Obbligo**" e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l'obbligazione, essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico dovrà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec **audo@asmepec.it** e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.15. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.16. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

15.17. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

15.18. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.19. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

15.20. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.21. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.22. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.23. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.24. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.

15.25. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.26. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

16.1. Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il modello E allegato al presente disciplinare di gara, contenente l'indicazione del ribasso percentuale in cifre e lettere sull'importo posto a base di gara; La mancata indicazione del ribasso offerto costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.

Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola.

16.2. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

16.3. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.1 e 15.1.2.

17. Procedura di aggiudicazione

17.1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice.

18. Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Priverno, in Piazza Giovanni XXIII alla data che verrà comunicata tramite pubblicazione sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale alla pagina www.comune.priverno.latina.it nella sezione gare e appalti e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.1. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina www.comune.priverno.latina.it nella sezione gare e appalti.

Le sedute della Commissione, diverse da quelle di apertura della documentazione amministrativa ed economica, nonché quella ex art. 121 D.P.R. 207/2010 e di quella eventuale per l'espletamento delle operazioni di cui all'art. 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 si svolgeranno a porte chiuse.

18.2. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

18.3. La Commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

18.4. All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

18.5. La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse.

18.6. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione previsti dagli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

Entro il termine di 5 giorni dall'aggiudicazione, Centrale Unica di Committenza effettuerà la comunicazione dell'aggiudicazione stessa ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

19. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A

19.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

19.2. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

19.3. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

19.4. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

19.5. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

20. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta B

20.1. La Commissione procede all'apertura delle buste "B - Offerta economica", dando lettura dei ribassi offerti.

20.2. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

20.3. Si procederà, ai sensi dell'art. 97 del Codice, all'individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi elencati al comma 2 dell'art. 97.

20.4. La Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice

20.5. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

21. Aggiudicazione definitiva:

21.1. la proposta di aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Responsabile del Servizio proponente l'affidamento. Tale aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del Codice;

21.2. prima dell'aggiudicazione il servizio proponente richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria di presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara;

21.2.1. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati, in sede di verifica, attraverso la presentazione di copia delle polizze stipulate, o dichiarazione rilasciata dai soggetti indicati nella dichiarazione, da cui risultino i servizi assicurativi svolti.

21.3. ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

22. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

22.1. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

22.1.1. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

22.1.2. costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;

22.2. qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

23. Definizione delle controversie

Si rinvia all'art. 18 del Capitolato d'appalto.

24. Trattamento dei dati personali

24.1 Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del succitato D.Lgs. 196/2003.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal Codice dei contratti pubblici per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa sopracitata e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle successive fasi anche contrattuali.

IL trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione ma tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Priverno (LT) a cui ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

24.2 Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L. 241/90 e s.m. ed i. e secondo la disciplina di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

25. Altre Informazioni - Informazioni Complementari

25.1 Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è ammessa impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo. Contro le clausole non immediatamente lesive l'impugnazione potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

25.2 Eventuali certificazioni o documenti redatti in lingua non italiana dovranno essere corredati dalla relativa traduzione in lingua italiana.

25.3 Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Antonina Rodà

25.4 Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016: " Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nel caso in cui,

durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- Assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;
- Sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte

economiche e per l'aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva

verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE:

- Modello A – Domanda di partecipazione
- Modello B - Dichiarazione
- Modello C - A.T.I.
- Modello D - Dichiarazione polizza
- Modello E - Offerta Economica
- Modello F - Avvalimento concorrente
- Modello G- Avvalimento ausiliaria

Priverno, 07/11/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Antonina Rodà
Firma autografata a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93